



TRADE ENGINEERING s.r.l.

Via Saragat, 50 - 67100 L'Aquila
Cel: Ing. Tramontano (+39)348.2485389/ Ing. De Paolis (+39)349.4995783
e-mail: info@tradengineering.it
e-mail certificata: tradengineering@pec.it

COMUNE DI CEPAGATTI

"MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE - 2° LOTTO"
CUP J31B22001140004 - CIG Z083933AE4

Committente: Comune di Cepagatti - R.U.P.: ing. jr. Giancarlo Scipione

Oggetto della tavola:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO:
Schema di contratto

Data: 24/03/2023

Revisioni:	Data:	Descrizione:	Tavola n°:
1			D2

IL PROGETTISTA:

Ing. Antonio Tramontano

TIMBRO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE



SOMMARIO

Articolo I. Premesse	4
Articolo II. Oggetto del contratto	4
Articolo III. Ammontare del contratto	4
Articolo IV. Documenti facenti parte del contratto.....	4
Articolo V. Domicilio dell'appaltatore.....	5
Articolo VI. Consegna dei lavori	5
Articolo VII. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore	5
Articolo VIII. Garanzia definitiva	5
Articolo IX. Danni	6
Articolo X. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi.....	6
Articolo XI. Variazioni al progetto appaltato	7
Articolo XII. Difetti di costruzione	7
Articolo XIII. Verifiche e controlli	7
Articolo XIV. Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Articolo XV. Pagamento degli acconti e del saldo	8
Articolo XVI. Protocollo di legalità	8
Articolo XVII. Tutela dei lavoratori	8
Articolo XVIII. Assunzioni obbligatorie	9
Articolo XIX. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore	9
Articolo XX. Termine per l'ultimazione dei lavori e consegna delle opere	9
Articolo XXI. Penali.....	9
Articolo XXII. Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore	9
Articolo XXIII. Piani di Sicurezza	9
Articolo XXIV. Subappalto	10
Articolo XXV. Risoluzione del contratto e diritto di recesso	10
Articolo XXVI. Regolare esecuzione	10
Articolo XXVII. Cessione del corrispettivo d'appalto.....	10
Articolo XXVIII. Definizione delle controversie.....	10
Articolo XXIX. Spese di contratto, di registro ed accessorie	11
Articolo XXIX. Norma di rinvio	11

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA REP. N°

REG. A IL

**SCRITTURA PRIVATA CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE – LOTTO 2”**

IMPORTO CONTRATTUALE EURO

CIG: Z083933AE4

CUP: J31B22001140004

L’anno duemila ventitré il giorno (.....) del mese di, in Cepagatti (PE) nella sede del
Municipio del Comune di Cepagatti sita in Via Raffaele D’Ortenzio n. 4,

TRA

il comune di Cepagatti (nel prosieguo di questo atto semplicemente denominato “Ente” o “Stazione Appaltante”),
con sede legale in Cepagatti (PE), alla via Via Raffaele D’Ortenzio n. 4, CAP 65012, Partita IVA 00221110687,
rappresentato dal Responsabile del Servizio V-VIII-
LL.PP.....nato a.....
il ,Codice Fiscale, residente
in ,alla via.....CAP..... , il quale interviene al presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Servizio V-VIII-LL.PP. del comune di Cepagatti e
come tale autorizzato alla stipula dei contratti in nome e per conto del Comune di Cepagatti dall’articolo 107,
comma 2 e 3 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Decreto Sindacale di nomina n. del che in copia
conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.....
del che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B",

E

l’operatore economico aggiudicatario, con sede
a, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di al
n°..... (P. IVA.....), rappresentata a quest’atto dal
Sig., nato a, il, in qualità di
Legale Rappresentante, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima Ditta, che nel prosieguo del
presente atto, per brevità, sarà denominata “Appaltatore”. Nel prosieguo di questo atto, per brevità, il Comune
di Cepagatti sarà chiamato solo “Ente” o “Stazione Appaltante”, e l’impresa aggiudicataria sarà
chiamata solo “Impresa” o “Appaltatore”.

PREMESSO

- che con deliberazione del n. del, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI DELLA
RETE VIARIA COMUNALE – LOTTO 2”, per l’importo complessivo di € 500’000,00 al lordo di IVA e

spese tecniche con tutti gli oneri fiscali, di cui € 404'185,67 al netto d'IVA, per lavori soggetti ribasso, € 2'758,42 per oneri della sicurezza, € 20'007,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione (lavori in economia ed imprevisti), € 32'354,40 per spese tecniche omnicomprensive di oneri fiscali ed € 40'694,41 per IVA sui lavori soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale n. del, è stato approvato il preliminare Avviso di Indagine di mercato volto all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva gara, per l'affidamento mediante procedura negoziata dei lavori in questione, da parte di operatori economici in possesso dei necessari requisiti di ordine generali, ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2015, nonché dei necessari requisiti di qualificazione ex art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016; con la medesima determinazione dirigenziale sono stati altresì approvati, come da D.Lgs. 50/2016, il Capitolato Speciale d'Appalto nonché lo Schema di Contratto;
- che con determinazione dirigenziale n. del, è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art. 73 lett. C) del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 ed aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale così come previsto dall'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; -che con medesima determinazione dirigenziale, è stato approvato lo schema di lettera invito nonché l'elenco delle Ditte da invitare, individuate sulla base dell'indagine di mercato effettuata previa pubblicazione del suddetto Avviso esplorativo; -che a seguito di esperimento di procedura negoziata, a fronte delle offerte economiche presentate, il Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione a favore della Ditta, che ha offerto un ribasso del % sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di €, oltre a € per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di €, come da verbale della seduta di gara svoltasi in data
- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 5, 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione hanno dato esito positivo;
- che con determinazione dirigenziale n. del, efficace dal è stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti del Comune di Cepagatti e disposta l'aggiudicazione definitiva;
- che, in data, la Ditta, per mezzo del legale rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizione societaria;
- che con nota prot. N° il Comune di Cepagatti ha avanzato richiesta di comunicazioni antimafia nei confronti della Ditta alla Prefettura competente come previsto dall'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011; -che la Prefettura di ha comunicato, ai sensi dell'art. 84,

comma 2, del D. Lgs. 159/2011, che nei confronti della ditta sopra citata, nonché dei relativi amministratori non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto; -preso atto che, in data, il responsabile del procedimento ed il legale rappresentante della Ditta, hanno sottoscritto il verbale di attestazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo I. Premesse

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo II. Oggetto del contratto

Il, in nome e per conto del Comune di Cepagatti, conferisce alla Ditta, con sede a, in, che per mezzo del Legale Rappresentante Sig. accetta, l'appalto dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE – LOTTO 2". L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

Articolo III. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro), di cui € per oneri per la sicurezza, il tutto in funzione del ribasso di gara offerto, determinato nella misura del%, così come risulta da offerta economica, allegata al presente contratto sotto la lett. c). L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. Il presente contratto viene stipulato a MISURA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) nonché dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Articolo IV. Documenti facenti parte del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Elenco prezzi unitari, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett. "d" e "e". Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati i seguenti documenti che la Ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- Il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici;
- Gli elaborati grafici progettuali;
- I Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- Il Cronoprogramma delle lavorazioni;
- Le polizze di garanzia;

Articolo V. Domicilio dell'appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.M.LL.PP. n. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio in..... Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo VI. Consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, l'ente avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione d'ufficio, o tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo VII. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a conferire, con le modalità previste dall'art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

Articolo VIII. Garanzia definitiva

Si dà atto che l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione n., rilasciata dalla, emessa in data, per l'importo garantito di €, (diconsi Euro). Si dà atto che la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (opzionale). Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente

garantito. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'ente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo IX. Danni

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Pertanto l'appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso l'ente appaltante quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi l'ente ed i suoi tecnici. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

-a.) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

-b) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

-c) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; -d) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Articolo X. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi.

L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine si dà atto che l'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa n.rilasciata dalla, con decorrenza, a copertura dei danni subiti dall'ente per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La somma assicurata a copertura è pari a €, corrispondente all'importo del contratto. La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa è di € 500.000,00. Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo XI. Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante. Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016. Nelle sopracitate ipotesi è in piena facoltà della Stazione Appaltante introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i lavori così disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

Articolo XII. Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

Articolo XIII. Verifiche e controlli

L'ente appaltante ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, mediante lettera raccomandata, all'appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. L'appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto. I controlli e le verifiche eseguite dall'ente nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'ente.

Articolo XIV. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore ha comunicato all'ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, l'ente verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere all'ente i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo XV. Pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato con le modalità previste Capitolato Speciale d'Appalto. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili alla fattispecie in virtù della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013. I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dall'ente sulTesoriere..... sede di, a favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dall'ente, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici: CIG: Z25259F27B Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportato in tutte le fatture emesse dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

Articolo XVI. Protocollo di legalità

In attuazione del Protocollo di legalità, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'ente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai subcontratti non rientranti nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'ente provvederà a comunicare tempestivamente al Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo XVII. Tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A garanzia di tale

osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo XVIII. Assunzioni obbligatorie

Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Articolo XIX. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'ente si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d'opera, le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalità previste dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo XX. Termine per l'ultimazione dei lavori e consegna delle opere

L'appaltatore deve ultimare i lavori del progetto nel termine di 90(novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dei Lavori. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato. Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di apposito verbale di consegna. Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. daterà dalla redazione del certificato di cui innanzi.

Articolo XXI. Penali

Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell'uno (1) per mille sull'importo netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

Articolo XXII. Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a tutte le spese previste dall'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, tutte le spese e adempimenti elencati nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo XXIII. Piani di Sicurezza

Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'ente ha redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla gara, e che tale Piano viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto. Si dà atto, inoltre, che l'appaltatore ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

Articolo XXIV. Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L'appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni: -----

Articolo XXV. Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. L'ente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.

Articolo XXVI. Regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione come previsto dall'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero necessari ovvero opportuni. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'art. 229, comma 3, dall'art. 234, commi 2,3 e 4 e dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010.

Articolo XXVII. Cessione del corrispettivo d'appalto

È consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo XXVIII. Definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento

dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Pescara ed eleggono domicilio legale presso la sede dell'ente.

Articolo XXIX. Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'ente. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007. Sono altresì a totale carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Al presente contratto si applica quanto disposto dall'art. 8 del D.M.145/2000.

Articolo XXIX. Norma di rinvio

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato Generale, le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto, sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello Schema di Contratto, nonché del contratto stesso. Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile. Articolo XXXI. Trattamento dei dati personali Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. All'appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il titolare del trattamento è il Comune di Cepagatti per mezzo

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'Appaltatore, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:

- Art. XIV - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. XV - Pagamenti;
- Art. XXV - Risoluzione del contratto;
- Art. XXVIII - Definizione delle controversie.

Firma:
ENTE APPALTANTE

Firma:
DITTA APPALTATRICE